

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI DI ABC

Revisione del 30 giugno 2020

1. Introduzione

Il presente Regolamento, che sostituisce la versione approvata in data 26 febbraio 2018 dal Commissario Straordinario di ABC Napoli Azienda Speciale con delibera n. 8, costituisce l'atto che disciplina le attività di gestione dei professionisti legali esterni dell'Azienda (avvocati) ed è finalizzato a garantire che le stesse vengano condotte nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, nonché della politica assunta dall'Azienda e dal suo Ente proprietario, che si ispira ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Esso si applica ad ogni conferimento di incarico eseguito dall'Azienda a professionisti esterni e concernente attività professionali incluse nelle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), quali, a titolo solo esemplificativo, il patrocinio, la rappresentanza e la consulenza legale.

I Servizi Legali di cui all'allegato IX del suddetto Codice dei Contratti Pubblici saranno invece affidati secondo le procedure previste dal Regolamento interno acquisizioni sottosoglia di ABC vigente, ovvero secondo le regole codicistiche, in dipendenza del relativo importo.

Il presente Regolamento contempla la costituzione di un elenco aperto di professionisti esterni ("Elenco"), che verrà istituito nelle forme e modalità stabilite nell'allegato schema di Avviso pubblico.

Nelle more dell'istituzione dell'Elenco resta in vigore il Regolamento approvato con delibera n. 8 del Commissario Straordinario di ABC Napoli Azienda Speciale del 26/02/2018

Ai fini del presente Regolamento, si precisa che per Aree competenti si intendono: (i) Area Clienti con riferimento agli incarichi per recupero crediti, ad eccezione dei subdistributori; (ii) Area Amministrazione, Finanza e Fiscale con riferimento agli incarichi di natura tributaria e fiscale; (iii) Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza con riferimento agli incarichi legati al contenzioso lavoro, (iv) Area Legale e Procurement per tutti gli altri incarichi.

Le Aree competenti potranno mutare, in ragione delle scelte organizzative che saranno assunte dall'Azienda.

2. Efficacia dell'Elenco.

L'Elenco dei professionisti non implica un numero massimo di iscrizioni e non è soggetto a limiti di durata. Esso resta sempre aperto al fine di garantire la massima partecipazione, per cui non sono previsti termini perentori di scadenza per la presentazione delle domande.

ABC si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento il suddetto Elenco, per qualsivoglia motivo, senza che i partecipanti ovvero gli iscritti possano, per questo, vantare diritti e/o pretese nei suoi confronti.

L'Elenco dei professionisti verrà istituito nelle modalità e con le tempistiche previste nell'Avviso pubblico, ed in seguito aggiornato costantemente, tant'è che le domande che perverranno da parte dei professionisti successivamente alla formazione dell'Elenco verranno valutate entro il mese seguente a quello di presentazione.

Le istanze di ammissione all'Elenco saranno esaminate da una Commissione interdisciplinare nominata su proposta dell'Area legale, partecipata da esponenti delle Aree competenti e nominata dalla Direzione Generale di ABC.

L'eventuale provvedimento di rigetto delle domande di iscrizione sarà comminato dall'Organo amministrativo o dal soggetto da esso delegato, su proposta motivata del Responsabile dell'Area Legale alla luce del lavoro svolto dalla predetta Commissione.

3. Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

I requisiti minimi per ottenere l'inserimento nell'Elenco dei professionisti di ABC sono i seguenti:

- a) iscrizione all'albo professionale di categoria degli avvocati;
- b) accettazione incondizionata da parte del professionista di tutte le norme di cui all'Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco stesso;
- c) insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 8;
- d) insussistenza di rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato anche a tempo parziale, ad eccezione dei docenti universitari abilitati all'esercizio della professione forense e dei professionisti dipendenti delle società di cui all'art. 10 comma 3 della L. 183/2011;
- e) copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;
- f) insussistenza di condanne penali con pronunce passate in giudicato per reati gravi che incidano sulla moralità professionale, ovvero che vengano ritenuti ad insindacabile giudizio dell'Azienda lesivi della sua immagine (a titolo esemplificativo, l'Azienda riterrà ostative le condanne per reati quali la ricettazione, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita);
- g) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- h) insussistenza delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, ostino rispetto all'assunzione di incarichi professionali;
- i) assenza di provvedimenti disciplinari o sanzionatori implicanti l'inibizione o la sospensione dall'esercizio della professione di avvocato;
- l) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell'interesse di ABC. In particolare i professionisti iscritti nell'elenco non potranno versare all'atto dell'affidamento di eventuali incarichi giudiziali o stragiudiziali in una situazione di conflitto di interessi con ABC (così come definito all'interno del Codice Comportamentale aziendale per quanto compatibile) e con il Comune di Napoli;

I requisiti sopra richiesti dovranno essere posseduti dai professionisti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e dovranno permanere per tutto il periodo di iscrizione del professionista nell'Elenco, oltre che nel corso dell'intero svolgimento dell'incarico eventualmente affidato.

4. Formazione dell'Elenco di professionisti.

ABC intende formare un Elenco aperto di professionisti qualificati, con riguardo alle seguenti sezioni:

Sezione A – Diritto Amministrativo

Sezione B – Diritto Civile

Sezione C – Recupero Crediti

Sezione D – Diritto del Lavoro

Sezione E – Diritto Penale

Sezione F – Diritto Tributario e Fiscale

Sezione G – Giovani avvocati

Agli appartenenti alla Sezione G, a cui saranno iscritti i professionisti con meno di cinque anni di iscrizione all'Albo professionale degli avvocati che non abbiano ancora superato il trentacinquesimo anno di età anagrafica, potranno essere affidati esclusivamente controversie di recupero crediti, civili, tributarie e relative a verbali di contravvenzioni di valore determinato o determinabile non superiore a € 5.200,00, con esclusione delle cause di lavoro.

Le altre sezioni saranno suddivise in due fasce di iscrizione, la prima per i professionisti iscritti all'Albo professionale degli avvocati da cinque a dieci anni, la seconda fascia per i professionisti iscritti all'Albo professionale degli avvocati da oltre 10 anni.

Agli iscritti alla prima fascia potranno essere affidati incarichi, rientranti per materia nella sezione di iscrizione, per contenziosi di valore determinato o determinabile di valore non superiore ad € 100.000,00 e per contenziosi di valore indeterminabile che, a discrezione di ABC, risultino di complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, della rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale.

Ai professionisti inseriti nella seconda fascia potranno essere affidati tutti gli incarichi, rientranti per materia nella sezione di iscrizione, senza alcun limite di importo.

Per essere iscritti nell'Elenco, il professionista deve inoltre essere in possesso del seguente requisito di carattere speciale di capacità professionale, con riferimento alla sezione per la quale chiede l'iscrizione:

(i) aver ricevuto, nel quinquennio antecedente a partire dal 2019, un numero di incarichi di rappresentanza in giudizio o di prestazioni di consulenza (*limitatamente alle sezioni Diritto Amministrativo – Diritto del Lavoro – Diritto Tributario e Fiscale*) relativi alla sezione prescelta almeno pari al numero di seguito indicato, con la precisazione che non verranno ritenuti validi gli anni per i quali non sia stato indicato nemmeno un giudizio:

Sezione A – Diritto Amministrativo

Fascia 1: 20

Fascia 2: 30

Sezione B – Diritto Civile

(N.B. gli incarichi devono essere afferenti al settore civile da risarcimento danni da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, ad eccezione del ramo RCA)

Fascia 1: 20

Fascia 2: 30

Sezione C – Recupero Crediti

(N.B. il credito deve essere di natura civilistica, non rientrano pertanto in tale sezione i crediti di natura amministrativa e/o tributaria-fiscale)

Fascia 1: 30

Fascia 2: 40

Sezione D – Diritto del Lavoro

Fascia 1: 20

Fascia 2: 30

Sezione E – Diritto Penale

Fascia 1: 10

Fascia 2: 20

Sezione F – Diritto Tributario e Fiscale

Fascia 1: 20

Fascia 2: 30

Sezione G – Giovani avvocati

10

Ciascun professionista può chiedere l'iscrizione per una o più sezioni di cui al primo capoverso del presente articolo, sino ad un massimo di 2 sezioni ed i requisiti richiesti dovranno permanere per tutto il periodo di iscrizione del professionista nell'elenco, oltre che nel corso dell'intero svolgimento dell'incarico eventualmente affidato.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare anche a campione la veridicità delle informazioni e delle attestazioni rilasciate, ivi incluse quelle contenute nei *curriculum vitae*, richiedendo direttamente al dichiarante la documentazione a supporto, ovvero rivolgendosi agli enti o ai soggetti terzi che possano comprovare la veridicità delle stesse.

Sotto questo profilo la accettazione da parte del professionista del contenuto dell'Avviso (cfr. art. 3 lett. b che precede) costituisce automaticamente autorizzazione all'Azienda a chiedere ad Enti o soggetti terzi le informazioni di cui sopra.

Ad iscrizione avvenuta, sarà consentito in ogni momento ai professionisti di aggiornare i dati comunicati con la domanda di iscrizione, se nel frattempo intervengano modifiche.

5. Principi e modalità di affidamento degli incarichi

5.1 Principi

L'istituzione dell'Albo avvocati di ABC ed il suo utilizzo, così come regolato nel presente documento, si pongono in linea con i principi stabiliti dall'art. 4 del D. Lgs. 50/2016, recepiti dall'ANAC nelle linee guida n. 12 aventi ad oggetto "*L'affidamento dei servizi legali*", ovvero quelli di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Nel concreto, si evidenzia quanto segue.

L'Azienda garantisce il rispetto del principio della parità di trattamento dei concorrenti attraverso l'espletamento di una selezione comparativa dei *curriculum vitae* e delle esperienze e competenze dei professionisti iscritti all'elenco dal quale si attinge.

L'Azienda garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, avendo concentrato in una prima fase selettiva il raffronto tra tutte le candidature e potendo pertanto procedere in maniera snella all'affidamento degli incarichi, ferma restando la facoltà di procedere ad ulteriori comparazioni con richiesta di requisiti aggiuntivi.

In ossequio al principio dell'efficacia, l'Azienda, nella scelta del professionista da incaricare, attribuisce rilevanza alla continuità ed alla coerenza della strategia difensiva e quindi alla consequenzialità ed alla complementarietà dell'oggetto della pratica da affidare con quello di altri incarichi già conferiti. Viene inoltre garantita ampia possibilità di scelta del professionista per contenziosi di oggetto peculiare o di rilievo strategico, in modo da poter affidare questi incarichi di particolare delicatezza senza alcun limite operativo.

Per quanto attiene al principio dell'economicità, l'Azienda, recepisce le indicazioni dell'ANAC contenute nelle linee guida n. 12 sopra indicate, che impongono alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione dell'incarico. Nel concreto, prima dell'affidamento dell'incarico, ABC accerta la congruità e l'equità del compenso da concordare con il professionista prescelto, facendo riferimento al costo sostenuto negli anni precedenti per incarichi simili per materia e per importo a quello da gestire, nonché agli

scaglioni di riferimento del DM 55/2014 (ovvero, in caso di sua futura abrogazione, della norma che sarà applicabile in materia).

In ossequio al principio dell'imparzialità, l'Azienda garantisce che l'affidamento degli incarichi avvenga in maniera equa ed imparziale con assoluto divieto di favoritismi e discriminazione.

In ossequio ai principi di trasparenza e di pubblicità, l'Azienda pubblica i dati relativi ad ogni affidamento, tramite un'apposita sezione del sito aziendale.

In ossequio al principio di rotazione, nonché agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale di Napoli nella seduta del 9/10/2017, viene stabilito che nessun professionista possa ricevere conferimenti ulteriori se la somma degli importi connessi a quelli già avuti nel corso dell'anno solare abbia già superato il valore di 40.000 euro di compenso, al netto di spese, Iva e cpa.

Per quanto attiene alla materia penale, nel caso in cui essa afferisse al patrocinio legale di un dipendente/dirigente indagato per azioni svolte nell'ambito delle sue mansioni lavorative, i principi sopra elencati vigono per quanto compatibili.

5.2 Modalità di affidamento di incarichi

La scelta dei professionisti cui affidare incarichi legali per attività giudiziali o stragiudiziali avverrà conformemente a quanto previsto all'art. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 ovvero nel rispetto dei principi generali sopra indicati stabiliti dal richiamato art. 5.1.

Al fine di attingere un numero di professionisti – congruo rispetto all'oggetto – da invitare a presentare offerta in relazione alla prestazione da svolgere, ABC, accertata la materia dell'incarico, provvederà a selezionare dalla pertinente Sezione dell'Elenco i professionisti qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa sulla base di criteri non discriminatori, che tengano principalmente conto: a) dell'esperienza e della competenza tecnica, risultante anche dai *curriculum vitae*, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con ABC in relazione alla medesima questione.

Per addivenire all'affidamento, l'Azienda attiverà un *beauty contest* tra i professionisti selezionati.

Il criterio di aggiudicazione dell'incarico sarà definito dalla lettera di invito. Esso prevedrà un confronto di carattere economico ovvero anche qualitativo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo precedenti esperienze in casi analoghi a quelli del *contest* con indicazione dell'Autorità Giudicante, R.G., esiti, etc), con una incidenza che sarà sempre definita nella suddetta lettera di invito, in dipendenza delle valutazioni aziendali anche connesse al grado di difficoltà dell'incarico.

Fermo restando quanto sopra, ABC si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'affidamento *intuitu personae* di un incarico di patrocinio legale, legato ad una necessità contingente, o di un incarico di natura stragiudiziale o consulenziale, connotato da peculiarità, ai sensi dell'art. 2230 c.c., - anche in parziale deroga ai principi di cui al precedente 5.1 -, a professionisti selezionati attingendo dall'Elenco

ed in possesso di capacità tecnica, esperienza e competenza adeguate alla gestione dell'incarico (evinte dalle dichiarazioni rilasciate dai professionisti in sede di iscrizione), nei seguenti casi:

(i) quando l'oggetto dell'incarico riguardi questioni di massima ed estrema specializzazione e/o di particolare complessità;

(ii) quando l'oggetto dell'incarico riguardi questioni di particolare interesse strategico aziendale e/o di particolare rilevanza economica per l'Azienda;

(iii) quando l'oggetto dell'incarico è suscettibile di riunione con l'oggetto di un incarico già affidato;

(iv) quando l'oggetto dell'incarico concerne questioni del tutto analoghe a quelle già trattate da un professionista nello svolgimento di un precedente incarico conferito da ABC, ovvero in casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti, ivi compresi gli affidamenti relativi ai successivi gradi del medesimo giudizio ovvero in presenza di incarichi relativi a contenziosi originanti da una medesima fattispecie che ha generato precedenti liti già affidate ad un professionista (ad es. medesimo sinistro con più danneggiati, medesima gara di appalto con più ricorrenti).

(v) in caso di mancata partecipazione e/o accettazione delle condizioni dell'incarico da parte del professionista risultante affidatario dell'incarico tramite beauty contest ;

Nei casi di cui ai punti (iii) e (iv), salvo diverso motivato avviso, l'incarico sarà conferito al medesimo professionista che ha già trattato le precedenti fasi del contenzioso, ovvero la medesima fattispecie che ha generato precedenti liti, o infine la medesima questione specialistica in esame.

In caso di carenza all'interno dell'Elenco di profili adeguati a gestire l'incarico da espletare ovvero in caso di mancata accettazione dell'incarico da parte di tutti i professionisti inseriti nell'Elenco o infine, in via eccezionale e per motivate ragioni, ricorrendo i casi da (i) a (v) sopra indicati, ABC potrà conferire incarico ad un professionista non iscritto nell'Elenco.

L'affidamento dell'incarico ad un professionista non inserito nell'Elenco dovrà essere previamente autorizzato dall'Organo amministrativo.

Resta ferma, in ogni caso, la piena autonomia di ABC nella scelta del professionista cui affidare l'incarico, nel rispetto dell'art. 4 del Codice.

Per quanto attiene alla materia penale, nel caso in cui essa afferisse al patrocinio legale di un dipendente/dirigente indagato per azioni svolte nell'ambito delle sue mansioni lavorative, il legale sarà individuato di comune accordo dall'Azienda e dal dipendente interessato.

5.3 Poteri a conferire l'incarico professionale

L'atto di conferimento degli incarichi professionali rientranti nelle previsioni del presente documento viene formalizzato nel rispetto delle procure aziendali esistenti.

Alla luce della Delibera commissariale n. 49 del 09/11/2017, esso attualmente spetta ai seguenti soggetti: (i) Direttore o Responsabile della Area competente, con il limite

di importo di € 3.000,00, al netto di IVA e CpA, a condizione che il valore del contenzioso sia inferiore o pari ad € 250.000,00 ovvero indeterminato; (ii) Direttore, per incarichi di valore ricompreso tra € 3.000,01 ed € 5.000,00, al netto di IVA e CpA, a condizione che il valore del contenzioso sia inferiore o pari ad € 250.000,00 ovvero indeterminato; (iii) Direttore, previa autorizzazione dell'Organo amministrativo, per incarichi di importo superiore ad € 5.000,00 ovvero relativi a contenziosi di importo superiore ad € 250.000,00.

I suddetti limiti non operano in caso di procedimenti giudiziari urgenti. In tal caso, il Dirigente competente e/o il Direttore potranno operare senza limiti di importo in autonomia, relazionando successivamente al proprio superiore gerarchico.

I poteri connessi al rilascio dell'atto di conferimento potranno essere modificati a totale discrezione dell'Azienda con un nuovo atto deliberativo aziendale e/o Regolamento.

Per quanto attiene alla materia Penale, nel caso in cui essa afferisse al patrocinio legale di un dipendente/dirigente indagato per azioni svolte nell'ambito delle sue mansioni lavorative, il mandato dovrà essere rilasciato da quest'ultimo, previo concordamento con l'Azienda del legale da incaricare.

6. Tracciabilità della gestione

Le prestazioni eseguite dai professionisti incaricati verranno valutate dalla Area competente, sulla base di apposito report redatto dalle unità ad essa afferenti, e, allo scopo di garantire la tracciabilità e la trasparenza delle decisioni sottese alle scelte adottate per l'individuazione dei legali incaricati, tali valutazioni verranno trasfuse in apposita documentazione di analisi resa fruibile ai vertici aziendali o agli organi aziendali preposti alle attività ispettive e di controllo sulla gestione.

Il contenuto di tale documentazione sarà di volta in volta definito dal Responsabile dell'Area competente e dovrà, comunque, evidenziare alcuni indicatori essenziali ed imprescindibili per la tracciabilità delle valutazioni, tra i quali, per ogni singolo professionista: (i) il numero di incarichi annuali ad esso assegnati e le somme impegnate per i relativi onorari, anche ai fini delle verifiche del rispetto dei limiti di cui all'art. 5.1; (ii) i risultati ottenuti in termini di vittorie o soccombenze.

Potranno essere, inoltre, valutati vari aspetti dell'attività del professionista incaricato, tra i quali, a titolo esemplificativo: (i) la tempestività operativa, da intendersi in termini di puntualità e prontezza nel presidiare le attività assegnate e recepire le indicazioni aziendali; (ii) la precisione e la professionalità nel fornire aggiornamenti puntuali e riepilogativi in relazione agli incarichi assegnati, anche al fine di dare informazione all'Azienda con ampio preavviso rispetto ad eventuali suoi adempimenti o attività; (iii) la capacità di interazione con la controparte e con i professionisti di parte avversa, finalizzata ad addivenire a composizioni bonarie, ove convenienti, ovvero ad evitare azioni esecutive a danno dell'Azienda in caso di sua soccombenza.

Le Aree competenti inoltreranno all'Area legale un report trimestrale contenente il numero di incarichi affidati a ciascun professionista e gli importi impegnati in suo favore a titolo di onorario.

L'Area legale potrà richiedere aggiornamenti in tempo reale sugli incarichi conferiti dalle altre Aree competenti anche al fine di assicurare il rispetto del principio fissato dall'amministrazione comunale e consistente nel divieto di affidare ulteriori incarichi a professionisti che abbiano già ricevuto incarichi per compensi superiori ad € 40.000 nel medesimo anno solare.

6.1 – Tracciabilità della gestione per il recupero dei crediti verso privati.

Per quanto attiene, specificamente, al recupero dei crediti verso privati, la documentazione di report terrà inoltre conto della percentuale annua:

- di pratiche definite (es. saldo, rateizzo, transazione, etc.) rispetto alle pratiche complessivamente affidate nell'anno (giudizi inclusi);
- dell'importo versato da controparte (es. acconto, saldo) rispetto al valore complessivo degli incarichi affidati nell'anno (citazioni escluse);

- del debito riconosciuto da controparte rispetto al valore complessivo degli incarichi affidati nell'anno (citazioni escluse).

7. Compensi

I compensi verranno di volta in volta indicati nella lettera di conferimento dell'incarico; essi saranno di norma suddivisi in importi riferiti alle singole fasi del giudizio affidato. Fermi restando i principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, i compensi, di norma, non saranno comunque superiori ai minimi tariffari vigenti e pertanto, all'attualità, ai parametri tariffari di cui alle tariffe forensi vigenti ribassati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014, oltre IVA, CpA e spese.

Nel rispetto dei medesimi principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, è comunque fatta salva la possibilità di prevedere compensi superiori ai minimi per la prestazione professionale richiesta, alla luce della natura, qualità, quantità e valore dell'incarico oggetto dell'affidamento e previa specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Organo amministrativo.

Ciò detto, per procedere al rilascio di un incarico professionale, l'Area competente determinerà preliminarmente il valore orientativo del conferimento da eseguire, calcolandolo sulla base del costo sostenuto negli anni precedenti per incarichi similari riferiti a pratiche rientranti – per tipologia ed importo – nella medesima sezione e nel medesimo scaglione tariffario di cui al DM 55/2014 (ovvero, in caso di sua futura abrogazione, della norma che sarà applicabile in materia).

Nel caso in cui tale determinazione sia ritenuta iniqua rispetto alla rilevanza dell'incarico conferito, ci si riporterà alla sezione ed allo scaglione di riferimento del DM 55/2014 (ovvero, in caso di sua futura abrogazione, della norma che sarà applicabile in materia).

Nel caso di condanna della controparte alle spese legali in favore di ABC in una misura superiore a quella concordata con il professionista nella nota di incarico, quest'ultimo avrà diritto ad ottenere il pagamento della eventuale maggior somma

determinata dal giudice in sentenza, a condizione che il versamento venga operato da parte soccombente e non dall'Azienda. Quest'ultima, infatti, rimane direttamente obbligata al solo pagamento di quanto definito nella nota di conferimento incarico.

L'eventuale riconoscimento di indennità di domiciliazione, debitamente quantificate, è oggetto di apposita e preventiva autorizzazione da parte della Area competente, così come il riconoscimento di spese per eventuali attività investigative funzionali al recupero dei crediti.

Le condizioni di cui alla lettera di conferimento incarico saranno in ogni caso oggetto di valutazione e di specifica approvazione da parte del legale esterno all'atto di accettazione dell'incarico stesso.

Per evidenti ragioni connesse alla natura dell'incarico, i limiti definiti dal primo capoverso del presente articolo potranno essere derogati nel caso di incarichi di natura penalistica, nel caso in cui essa afferisse al patrocinio legale di un dipendente/dirigente indagato per azioni svolte nell'ambito delle sue mansioni lavorative. In questo caso, quindi, la prestazione potrà essere compensata ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii., ferma restando la possibilità di derogare a questo limite previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

All'esito della vicenda penale oggetto di incarico (giudiziale o pregiudiziale), in linea con le previsioni del contratto di lavoro e con i principi giurisprudenziali applicabili, l'Azienda – qualora ne ricorressero le condizioni – terrà indenne il dipendente dalle spese legali sostenute. Negli altri casi, le spese saranno invece sostenute dal dipendente/dirigente.

8. Cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità

In aggiunta agli eventuali motivi di incompatibilità ed inconferibilità previsti dalle norme imperative di legge, regolamentari e deontologiche che impediscano al professionista di assumere il patrocinio della Azienda, non possono assumere incarichi gli Amministratori, i Dirigenti ed i Responsabili degli uffici dell'Amministrazione Comunale, anche nel caso in cui dette funzioni siano state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico. Tale disposizione si applica anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei predetti soggetti, nonché nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado degli Amministratori, dei Dirigenti e dei dipendenti dell'Azienda con inquadramento pari o superiore all'ottavo livello del CCNL di riferimento.

Non può, inoltre, essere incaricato: (i) chi versi in una situazione che possa generare conflitto di interesse con la Azienda; (ii) chi abbia in corso liti con la stessa; (iii) chi abbia in corso il patrocinio legale di un terzo in lite con la Azienda.

All'atto della domanda di ammissione nell'Elenco, ed all'eventuale atto di conferimento di ogni singolo incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, inconferibilità o di ineleggibilità descritta nel presente articolo, impegnandosi a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di una delle suddette cause che potrebbe intervenire durante il

periodo in cui risulta iscritto all'Elenco ovvero, comunque, affidatario di incarichi professionali.

Nell'ipotesi in cui tali circostanze di incompatibilità, inconfiribilità ed ineleggibilità dovessero sopravvenire successivamente all'iscrizione all'Elenco, il professionista dovrà fornire immediata comunicazione all'Azienda. Tale sopravvenienza costituisce causa di cancellazione dall'Albo e l'Azienda avrà facoltà di revocare tutti gli incarichi affidati fino a quel momento. In caso di revoca degli incarichi, al professionista saranno corrisposti esclusivamente gli onorari relativi alle fasi dell'incarico effettivamente svolte fino al momento della revoca. Resta comunque inteso che il professionista si impegna a non accettare, in pendenza di incarichi conferiti dall'Azienda, il patrocinio legale di un terzo contro l'Azienda medesima.

9. Cancellazione dall'Elenco.

L'Azienda si riserva il diritto di disporre la cancellazione d'ufficio del professionista dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione all'elenco;
- (ii) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'elenco, accertata a seguito dell'iscrizione;
- (iii) mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell'incarico affidato;
- (iv) rinuncia all'incarico affidato per tre volte.
- (v) siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocimento all'Azienda;
- (vi) per i quali si verifichi una delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 8 che precede;
- (vii) che abbiano riportato condanne penali con pronunce passate in giudicato per reati gravi che incidano sulla moralità professionale, ovvero ledano l'immagine dell'Azienda in quanto contrari alle politiche aziendali;
- (viii) che abbiano violato le prescrizioni ed i valori stabiliti nel Codice Etico dell'Azienda vigente e nei successivi suoi emendamenti che verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda.

In tali casi, la cancellazione dall'Elenco viene disposta dall'Organo Amministrativo ovvero dal soggetto da esso delegato, dietro proposta della Area competente corredata da una relazione esplicativa delle ragioni della proposta cancellazione.

La cancellazione dall'elenco potrà legittimare l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista fino a quel momento, al quale saranno quindi corrisposti esclusivamente i compensi relativi alle fasi degli incarichi effettivamente svolte fino al momento della revoca stessa.

In tutti i casi di cancellazione dall'elenco, ABC rigetterà eventuali domande di iscrizione che potranno essere presentate dai soggetti che risultano interessati dal provvedimento di cancellazione nell'arco temporale di cinque anni dalla adozione del

suddetto provvedimento. Nell'ipotesi di cancellazione contemplate ai numeri (i) e (vi), ABC rigetterà eventuali domande di reiscrizione fino al perdurare della situazione che ha cagionato detta cancellazione. Qualora il professionista violasse l'obbligo stabilito all'articolo 8 del presente Regolamento, circa la non assunzione di patrocini legali di terzi contro l'Azienda, la cancellazione dall'elenco avrà una durata quinquennale decorrente dal termine della causa di incompatibilità.

ABC procederà in ogni caso alla cancellazione dal proprio elenco degli avvocati che ne facciano richiesta.

10. Pagamento compensi professionali

Al fine di mantenere un costante controllo sugli importi erogati e sull'andamento dei costi maturati per ciascun anno di competenza, ai professionisti esterni potrà essere richiesto di emettere note spese in corso di causa per le attività già espletate.

Potranno inoltre essere riconosciuti acconti, a titolo di rimborso spese anticipate dai professionisti per conto dell'Azienda, per il versamento del contributo unificato.

Il pagamento dei compensi complessivamente dovuti al professionista per la sua prestazione, avverrà comunque al termine dell'attività svolta e dietro presentazione di apposito pro forma di fattura che dovrà essere inviata all'Azienda entro 6 mesi dalla conclusione dell'incarico espletato.

11. Pubblicità

Gli incarichi affidati saranno resi pubblici Area competente, tramite una apposita sezione del sito dell'Azienda ed in conformità con le procedure aziendali applicabili.

12. Estensione del Regolamento alle società controllate

L'applicazione del presente Regolamento e dell'Elenco si estende anche agli incarichi conferiti da società ed enti direttamente controllati dall'Azienda, che saranno dunque considerati alla stregua di una autonoma "Area competente" aziendale ai fini dell'applicazione delle regole stabilite nel presente Regolamento.

Per quanto attiene alle procedure autorizzative dell'organo sovraordinato previste nel presente Regolamento, esse faranno capo direttamente al legale rappresentante dell'ente controllato, ovvero ad un suo procuratore munito di appositi poteri.

13. Deroghe ed eccezioni

Qualunque deroga od eccezione alle previsioni contenute nel presente Regolamento dovrà necessariamente avvenire mediante una autorizzazione dell'Organo amministrativo dell'Azienda ovvero dal soggetto da esso delegato.